

COMUNICATO Protocollo n: 1477 del 1 ottobre 2020	NUMERO: 11 ANNO SPORTIVO: 2020/2021
--	--

PROPONENTE Settore Giustizia	
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
Organi Centrali e Periferici	

OGGETTO	
Coppa Italia Maschile stagione agonistica 2020/2021	

ABSTRACT	
Provvedimento GSN Round 1 girone A Coppa Italia Maschile US Moncalvese – HC Novara	

ALLEGATI	

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104	

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

Il Giudice Sportivo Nazionale, in riferimento al Round 1 Girone A di Coppa Italia Maschile US Moncalvese – HC Novara del 27/9/2020, vista la comunicazione del San Piemonte e i relativi supplementi richiesti al Responsabile del Settore Arbitrale e ai due Sodalizi, da cui risulta che essendo assenti gli arbitri le società non hanno voluto procedere alla disputa della gara ai sensi dell'art.49 del Regolamento Gare e Campionati, ha adottato i seguenti provvedimenti:

USD MONCALVESE - perdita della gara con il punteggio di 0-2, penalizzazione di due punti in classifica ed ammenda di euro 309,60 per rinuncia a gara (ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 74 Regolamento di Giustizia, Circolare Ammende n.4 A.S. 2020/2021). In caso di assenza degli arbitri designati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Regolamento Gare e Campionati la stessa deve essere diretta dai due allenatori o da due tesserati da loro designati, scelti uno per ciascuna squadra, posto che ciò non è accaduto e la gara non è stata disputata, il sodalizio è da considerarsi rinunciatario ai sensi e per gli effetti del comma 6 del medesimo art. 49.

HC NOVARA OLD BLACK - perdita della gara con il punteggio di 0-2, penalizzazione di due punti in classifica ed ammenda di euro 309,60 per rinuncia a gara (ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 74 Regolamento di Giustizia, Circolare Ammende n. 4 A.S. 2020/2021). In caso di assenza degli arbitri designati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Regolamento Gare e Campionati la stessa deve essere diretta dai due allenatori o da due tesserati da loro designati, scelti uno per ciascuna squadra, posto che ciò non è accaduto e la gara non è stata disputata, il sodalizio è da considerarsi rinunciatario ai sensi e per gli effetti del comma 6 del medesimo art. 49."

Il Giudice Sportivo Nazionale
Fto Dott. Davide Labriola

Per la pubblicazione
Roma, 2 ottobre 2020

Il Segretario Generale

Cinzia Profeta